

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

**PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” -
Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”**

**Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori
che siano risultati vincitori ai bandi ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020);
- VISTI il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 6 aprile 2023, n. 89, recante il “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO il DPCM 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca;

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 25 del 27 gennaio 2025, con il quale è stato conferito al Dott. Michele Mazzola l'incarico di Dirigente dell'Ufficio III – Internazionalizzazione della ricerca – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
- VISTO il DPCM 26 aprile 2023 recante “*Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR*”;
- VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Segretario Generale n. 600 del 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;
- VISTO il decreto del Ministro n. 167 del 3 marzo 2025, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- VISTO l'“*Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025*”, adottato con decreto del Ministro del 4 febbraio 2025, n. 20, con il quale sono state individuate le priorità politiche per l'anno 2025;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione digitale*”;
- VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
- VISTA legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in

Al Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

particolare, l'articolo 29, comma 7, che, modifica il predetto articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (*“Do no significant harm (DNSH)”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 2021/241 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 53, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli

Al Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, ed il superamento del divario territoriale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 511/2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;
- VISTA la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti Attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 279 del 23 novembre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);
- VISTO il decreto 9 febbraio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“Direttiva alle*

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”
(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2022);

- VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTI il decreto interministeriale MISE-MIUR del 24 gennaio 2018, n. 116 recante *“Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”* ed il decreto interministeriale MIMIT-MUR del 4 gennaio 2024 n. 51, recante *“Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica”*;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTE le Circolari MEF-RGS emanate tra il 2021 e il 2025, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente atto, raccolte e pubblicate nella sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero, al fine di consentire una migliore divulgazione ai soggetti attuatori, gestori e beneficiari delle misure del Piano;
- VISTA la Missione 4 Componente 2 del PNRR, “*Dalla ricerca all'impresa*” che mira a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, ed in particolare, l'Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”, che ha l'obiettivo di fornire nuove opportunità ai giovani ricercatori, al fine di offrire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia;
- CONSIDERATO il Target M4C2-1 dell'Investimento 1.2 previsto nell'Allegato alla Decisione del Consiglio (CID) 10160/21, che indica il numero di studenti a cui è assegnata una borsa di ricerca come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, nonché come meccanismo di verifica stabilito negli *Operational Arrangements* un elenco dei progetti finanziati e, per ciascuno di essi, una breve descrizione ed un riferimento ufficiale della borsa di ricerca assegnata;
- CONSIDERATO il raggiungimento del Target M4C2-1 al T4 2022, che prevedeva l'assegnazione di una borsa di ricerca, nonché l'assunzione, di almeno 300 giovani ricercatori;
- VISTA la Decisione del Consiglio UE - 16051/23 dell'8 dicembre 2023, che modifica la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, successivamente rettificata dalla Decisione del Consiglio UE – 9399/24 del 14 maggio 2024, che, relativamente all'Investimento 1.2, dispone la modifica della descrizione della misura e l'introduzione del Target M4C2-1 bis, in scadenza al T2 2025, che prevede l'assegnazione di una borsa di ricerca, nonché l'assunzione, di almeno 850 giovani ricercatori;
- CONSIDERATO che l'Investimento 1.2 ha l'obiettivo di sostenere le attività di ricerca di giovani ricercatori – sul modello dei bandi dello *European Research Council (ERC)* e *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF)*, Sigillo di eccellenza e ricercatori internazionali post-dottorato, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2024 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2024) concernente le Modifiche alla Tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e*

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e ss.mm.ii., con cui l'importo complessivo del MUR per l'attuazione degli investimenti e sub-investimenti PNRR è stato rideterminato e rimodulato da euro 11.732.000.000,00 ad euro 11.583.009.954,34, e la dotazione finanziaria dell'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 “Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori” è pari, complessivamente, a 210 milioni di euro;

- RITENUTO** che, in coerenza con quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 2, comma 6 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40 per cento delle risorse debba essere destinato alle regioni del Mezzogiorno;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all'art. 14 (Disposizioni in materia di Università e ricerca);
- CONSIDERATO** che il suddetto art. 14 consente, limitatamente al periodo di esecuzione del Piano e con le risorse ad essi destinate, di pubblicare specifici avvisi, ai sensi dei quali le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230, relativi ai vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*, che avviene anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- VISTO** l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 894 dell'11 luglio 2022, in cui si definiscono le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79;
- CONSIDERATI** gli accordi conclusi (*Grant Agreement*) tra la Commissione europea ed i beneficiari dei bandi *European Research Council - ERC Starting Grants o ERC*

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Consolidator Grants nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe;

- VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2022, n. 919 che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, n. 1170 recante “*Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024*”;
- VISTO il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementato dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 9 aprile 2003, n. 69, adottato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268, concernente la determinazione dei compensi dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca, così come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 454 del 9 maggio 2023;
- VISTO il decreto ministeriale n. 229 dell'11 febbraio 2022, che ha determinato i compensi degli esperti tecnico scientifici cui è affidata la valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca presentati in risposta a bandi e Avvisi emanati in attuazione degli interventi a titolarità MUR nell'ambito del PNRR, in analogia a quanto praticato dalla Commissione europea, considerando la specificità dell'incarico conferito e la complessità della valutazione, nel rispetto di quanto previsto dal DM 1314/2021, come integrato con DM 1368 del 24 dicembre 2021;
- VISTO il Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247 e s.m.i., recante “*Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali*” da finanziare nell'ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 94 del 21 aprile 2023);

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”;
- VISTO il decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155 recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*”;
- VISTO il “*Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co.*” del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2025;
- VISTO il “*Manuale delle misure Antifrode del PNRR MUR*” adottato con Decreto Direttoriale del 20 ottobre 2023, n. 2;
- VISTE le Linee Guida per i Soggetti Attuatori degli interventi PNRR, predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca e rese disponibili tra gli Strumenti di attuazione sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al PNRR;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 1706 del 14 novembre 2024, attuativa ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 articolo 22 “*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*”, recante le Indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati a valere sulla Missione 4, Componenti 1 e 2 del PNRR in materia di titolarità effettiva, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
- VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024, n. 56 con particolare riguardo all'articolo 18, comma 2;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 637 del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*”, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, definisce le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al medesimo articolo 14, finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento del *Target M4C2-1 bis*, il Ministero in conformità all'art. 4 del decreto MUR n. 637 del 30 aprile 2024, prevede di definire, con

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

apposito Avviso, tra l'altro, le procedure attuative per incentivare l'accoglimento di giovani ricercatori vincitori di bandi dello *European Research Council - ERC Starting Grants o Consolidator Grants*, in qualità di *Principal Investigator*, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe;

VISTI il *Work Programme ERC 2025* e il relativo documento "*Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grants Calls*" pubblicati dalla Commissione europea e dallo European Research Council;

VISTO il Decreto Direttoriale del 3 luglio 2024, n. 201, recante "*Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori*", da finanziare nell'ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 "*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Direttoriale del 20 febbraio 2025, n. 47, recante "*Avviso per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato*", da finanziare nell'ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 "*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

DECRETA

Art. 1

DEFINIZIONI

1. "*ANVUR*": Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante il Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
2. "*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*" (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. "*Commissione di Valutazione*" (di seguito anche solo Commissione): si intende il gruppo di esperti costituito all'interno dell'*Host institution* incaricato della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

4. “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
5. “*CUP*”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
6. “*Enti Pubblici di Ricerca*”: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016.
7. “*Esperto tecnico – scientifico*” (di seguito anche solo ETS): Esperto nominato dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell’ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali, membro delle Commissioni di cui al comma 3 del presente articolo.
8. “*EU Missions del Programma quadro Horizon Europe*”: le 5 Missioni del Programma quadro Horizon Europe (*Adaptation to Climate Change, Cancer, Restore our Ocean and Waters by 2030, 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030, A Soil Deal for Europe*).
9. “*European Research Council – ERC*”: il Consiglio europeo della ricerca, che sostiene progetti di ricerca di frontiera guidati da *Principal Investigator* attraverso differenti schemi di finanziamento tra i quali: *ERC Starting Grants* ed *ERC Consolidator Grants*.
10. “*Evaluation Summary Report*”: valutazione della *first proposal*, risultato del processo di valutazione dei bandi ERC.
11. *First proposal*: la prima proposta progettuale presentata per la partecipazione ai bandi *European Research Council - Starting Grants o Consolidator Grants*, che ha ottenuto il finanziamento europeo.
12. “*Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*”: Fondo di cui all’art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
13. “*Giovane ricercatore*”: ricercatore di qualunque nazionalità che, per diverse motivazioni, non abbia ancora maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sia in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell’ambito della ricerca. In tale definizione sono compresi tutti i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno fino a 40¹ anni di età, o, per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45² anni, abbiano completato il PhD da massimo 7 anni, e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca;

¹ Si intende entro il compimento del 41esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

² Si intende entro il compimento del 46esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
 - non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il Grants europeo, un contratto *Full Time Equivalent* (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo;
14. *“Grant Agreement”*: Accordo di finanziamento concluso tra la Commissione europea e la *Host Institution* che specifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.
 15. *“Host Institution”*: l'Università di cui al successivo comma 38 o l'Ente pubblico di ricerca di cui al precedente comma 6, scelto, ai fini del presente Avviso, dal Soggetto proponente quale sede del progetto di ricerca, che agisce in qualità di Soggetto Attuatore di cui al comma 33 del presente articolo.
 16. *“Infrastruttura”*: gli impianti, i laboratori, le risorse ed i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei settori di pertinenza; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione ed ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.
 17. *“Mezzogiorno”*: area nazionale che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 18. *“Milestone”*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
 19. *“Ministro e Ministero”*: il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
 20. *“Missione”*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR ed articolata in Componenti; le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
 21. *“Misura del PNRR”*: specifici investimenti e/o riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti finanziati a valere sul fondo Next Generation EU.
 22. *“Open science”*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.

23. “*Piano per la parità di genere*” (*Gender Equality Plan*): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere.
24. “*PNRR (o Piano)*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
25. “*Principal Investigator*”: ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, che abbia ottenuto uno Starting Grants o un Consolidator Grants a seguito della partecipazione a bandi dello ERC.
26. “*Principio DNSH*”: il principio “*non arrecare un danno significativo*”, definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
27. “*Principi FAIR Data*”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano *Findable* (Reperibili), *Accessible* (Accessibili), *Interoperable* (Interoperabili) e *Re-usable* (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “*il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario*”.
28. “*Progetto o intervento*”: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell'ambito della presente Misura si intende un progetto di ricerca fondamentale finalizzato ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
29. “*Rendicontazione delle spese*”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
30. “*Responsabile amministrativo*”: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto Attuatore, ovvero della *Host Institution*.
31. “*Sistema ReGiS*”: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR ed atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano.
32. “*Soggetto Attuatore*”: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- n. 108, indica che i soggetti Attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di Soggetti Attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
33. “*Soggetto Proponente*”: giovane ricercatore, di cui al comma 13 del presente articolo, che presenta la proposta progettuale oggetto del presente Avviso e che svolge il progetto di ricerca connesso.
34. “*Sustainable Development Goals*”: obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.
35. “*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
36. “*Tecnologi*”: i tecnologi universitari e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati *ad hoc* per il progetto di cui al presente Avviso.
37. “*Titolare effettivo*”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
38. “*Università*”: le università, pubbliche o private, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale (il Gran Sasso Science Institute - GSSI, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la Scuola Superiore Meridionale di Napoli).

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 2

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori (di seguito anche solo Avviso) si inserisce nel quadro dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*”, Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”.
2. In coerenza con la Decisione del Consiglio UE-9399/24 del 14 maggio 2024, l'Avviso intende contribuire al conseguimento del Target M4C2-1 bis, attraverso il finanziamento delle attività di ricerca dei giovani ricercatori di cui all'art. 1, comma 13, appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
 - a) **Principal Investigators vincitori di bandi *Starting Grants o Consolidator Grants***, dello *European Research Council (ERC)* nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, che abbiano concluso il proprio progetto in una *Host Institution* estera e che siano impegnati all'estero in attività di ricerca, alla data di pubblicazione del presente Avviso.
 - b) **Principal Investigators vincitori di bandi *Starting Grants o Consolidator Grants***, dello *European Research Council (ERC)* nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, che abbiano **progetti attivi** presso una *Host Institution* estera, alla data di pubblicazione del presente Avviso.
3. Le misure previste dall'Avviso sono coerenti con il campo di intervento 009 - “*Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)*”, di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.
4. Le misure previste dall'Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01 della Commissione europea.

Art. 3

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

1. Come previsto dall'Allegato 1 del decreto MEF-RGS del 26 gennaio 2024 n. 7, la dotazione finanziaria per l'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 “*Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori*” è pari a 210 milioni di euro.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

2. Una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) della dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento dei Soggetti proponenti che intendano svolgere progetti di ricerca in *Host Institution* aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno, come elencate all'art. 1, comma 17.
3. Nell'ambito della dotazione complessiva, il presente Avviso prevede la destinazione di risorse fino ad un massimo di euro **50 milioni** complessivi da destinare a:
 - a) giovani ricercatori vincitori di bandi ERC *Starting Grants* o ERC *Consolidator Grants*, con progetti conclusi in una *Host Institution* estera, nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*;
 - b) giovani ricercatori vincitori di bandi ERC *Starting Grants* o ERC *Consolidator Grants*, con *Grants* attivi e che abbiano scelto come sede una *Host Institution* estera, nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*;
4. Ai fini della localizzazione delle risorse di cui al precedente comma 3, anche con riferimento alla percentuale destinata alle regioni del Mezzogiorno di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento alla sede di svolgimento delle attività e non alla sede legale della *Host Institution*, ove queste non coincidano.
5. L'Amministrazione si riserva di destinare eventuali risorse aggiuntive, ove disponibili, ed economie - rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1 - al finanziamento di ulteriori interventi presenti negli elenchi delle proposte ammissibili del presente Avviso.
6. Il Ministero si riserva la facoltà di destinare ad altre linee di azione relative alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" le economie eventualmente risultanti disponibili a valere su una delle linee di finanziamento previste nel presente Avviso, nonché, eventualmente, risultanti dall'impossibilità effettiva di destinare alle regioni del Mezzogiorno le risorse ad esse prioritariamente destinate, pari, come previsto nel comma 2, del presente articolo, ad almeno il 40% delle risorse allocabili.

Art. 4

SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili in qualità di Soggetti proponenti, i giovani ricercatori che, così come definiti all'art. 1, comma 13, si trovano nella posizione di non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il Grant europeo, un contratto *Full Time Equivalent* (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo, rientranti nelle seguenti tipologie:

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- a) vincitori di un bando *ERC Starting Grant* o *ERC Consolidator Grant* nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, che abbiano concluso il proprio progetto in una *Host Institution* estera e che siano impegnati all'estero in attività di ricerca alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - b) vincitori di un bando *ERC Starting Grant* o *ERC Consolidator Grant*, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, il cui Grant presso una *Host Institution* estera sia ancora attivo alla data di pubblicazione del presente Avviso.
2. Non saranno ritenuti ammissibili i Soggetti proponenti, di cui al comma 1, che abbiano rinunciato - successivamente alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo da parte dell'*Host Institution* con l'Amministrazione - al finanziamento concesso a valere sulle risorse dell'Avviso di cui al D. D. del 19 agosto 2022 n. 247 e s.m.i..
 3. Non saranno ritenuti ammissibili i Soggetti proponenti, di cui al comma 1, che sono risultati vincitori di un finanziamento nell'ambito dei bandi "*Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini*".
 4. Con riferimento ai Soggetti proponenti di cui al comma 1, che rispondono alla definizione di giovane ricercatore così come all'art. 1, comma 13, si specifica che per i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno un'età maggiore di 40³ anni e fino a 45⁴ anni e hanno completato il PhD da massimo 7 anni, il requisito del calcolo degli anni dal conseguimento del dottorato andrà calcolato escludendo dal computo i periodi di:
 - Maternità: proroga di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo la data di conseguimento del titolo di dottorato, a meno che non possa essere documentato un periodo di maternità più lungo;
 - Congedo di paternità e/o parentale: proroga per il periodo di congedo effettivamente usufruito prima e dopo la data di conseguimento del titolo di dottorato per ciascun figlio;
 - Malattia: proroga per l'assenza dovuta a casi di malattia di durata superiore a 90 giorni, sia del *Principal Investigator* che di un familiare (figlio/a, coniuge, genitori o fratelli/sorelle);
 - Servizio nazionale obbligatorio (militare o civile);
 - Disabilità⁵: proroga corrispondente al periodo usufruito di riduzione dell'orario lavorativo (inclusi permessi goduti) o al grado di invalidità documentato dal Soggetto proponente intervenuto dopo la data di conseguimento del dottorato;

³ Si intende entro il compimento del 41esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

⁴ Si intende entro il compimento del 46esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

⁵ Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- Clinical training: proroga per il periodo di formazione clinica ricevuta dal Soggetto proponente dopo la data di conseguimento del dottorato, fino ad un massimo di 4 anni.
 - Gravi catastrofi⁶: proroga corrispondente al periodo di impossibilità lavorativa del Soggetto proponente, a causa di una grave catastrofe avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato;
 - Richiedenti asilo⁷: proroga corrispondente al periodo di impossibilità lavorativa del Soggetto proponente dovuta alla procedura di richiesta asilo, avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato.
5. Al fine di comprovare il diritto a beneficiare, nel calcolo degli anni dal conseguimento del dottorato, di deroghe dovute alle cause richiamate al comma 4 del presente articolo, i Soggetti proponenti dovranno allegare, in fase di candidatura, idonea documentazione della casistica di pertinenza, così come descritto nel documento [information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf \(europa.eu\)](#), nella relativa sezione 4.4 “*Supporting documents for the PhD reference date and extension requests*”.
6. In nessun caso le cause indicate al comma 4 del presente articolo potranno determinare l'accoglimento di proposte progettuali da parte di Soggetti proponenti con profili di età maggiore di 45 anni (intendendosi i ricercatori che abbiano già compiuto 46 anni o più, alla data di pubblicazione del presente Avviso).

Art. 5

SOGGETTI ATTUATORI

1. Le *Host Institutions*, di cui all'art.1, comma 15, in qualità di Soggetti Attuatori ammissibili che beneficiano del contributo di cui al presente Avviso, sono le Università di cui all'art. 1, comma 38, e gli Enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 1, comma 6, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.
2. Le *Host institutions* possono avvalersi delle modalità operative specifiche per le chiamate dirette e le assunzioni di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 637 del 30 aprile 2024, con particolare riferimento all'art. 4, commi 5, lett. a) e c), 6 e 7.

uguaglianza con gli altri (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)). La richiesta di estensione dell'eleggibilità per motivi legati alla disabilità può essere indicata anche per casi in cui la capacità lavorativa è stata ridotta a causa di disabilità.

⁶ Gravi disastri includono eventi geologici (ad esempio: terremoti), metereologici (ad esempio: inondazioni), o causati dall'uomo (ad esempio: conflitti armati) su larga scala che causano la perdita di vite umane o proprietà.

⁷ L'eventuale periodo di proroga decorre dalla data di inizio della domanda di asilo/rifugiati fino alla data della decisione sullo status del ricercatore richiedente e/o sul ricevimento dello specifico permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

3. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del DM 637 del 2024 ed in coerenza rispetto al dettato di tale disposizione, la procedura relativa all'offerta di posizioni disponibili è da ritenersi assorbita nel procedimento disciplinato dal presente Avviso.
4. La *Host Institution* deve rispettare l'indipendenza del Soggetto proponente garantendo che quest'ultimo:
 - a) gestisca la ricerca e il finanziamento e, ove possibile, prenda le opportune decisioni di allocazione delle risorse;
 - b) pubblici in maniera indipendente come autore comprendendo come coautori coloro che hanno contribuito in modo sostanziale al progetto;
 - c) coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti o dottorandi;
 - d) abbia accesso a strutture e spazi adeguati allo svolgimento delle attività di ricerca.
5. La *Host Institution*, inoltre, ai fini della presentazione delle proposte progettuali per i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, si impegna:
 - a) alla firma dell'accordo preliminare con il Soggetto proponente;
 - b) alla compilazione dell'"*Evaluation report*", attestante la valutazione delle proposte progettuali;
 - c) ad ospitare il Soggetto proponente garantendo l'accesso ai locali e alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che coordina per realizzare il progetto;
 - d) alla stipula di un nuovo contratto con il Soggetto proponente, in conformità a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 637 del 30 aprile 2024 all'art. 4, comma 5, lett. a) e c), entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il **16 giugno 2025**;
 - e) ad assumere almeno un ricercatore aggiuntivo "*non-tenure-track*";
 - f) alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati- ex art. 22, par.2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241;
 - g) alla firma della dichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
 - h) alla firma della dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
6. Non è consentita la partecipazione all'Avviso sotto forma di consorzi, raggruppamenti o simili.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 6

INTERVENTI FINANZIABILI

1. Le proposte progettuali devono afferire ad uno degli ambiti scientifico-disciplinari ERC, come riportati nell'Allegato 9 "ERC domain".
2. Le proposte progettuali presentate dai Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), devono avere un carattere di complementarità e consequenzialità rispetto alle attività incluse nella "First proposal", svolte presso una *Host Institution* estera, nonché afferire al medesimo ambito.
3. Le proposte progettuali presentate dai Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), devono avere un carattere di complementarità rispetto alle attività previste all'interno delle proposte progettuali finanziate ed in corso, presso una *Host Institution* estera, ed afferire al medesimo ambito.
4. Le proposte progettuali presentate dai Soggetti proponenti di cui all'art.4, comma 1, saranno oggetto di valutazione e verifica dalle *Host Institutions*, in conformità a quanto indicato all'art. 5, comma 5, lett. b.
5. L'invio delle domande di partecipazione da parte dei Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, avverrà esclusivamente tramite procedura a sportello accessibile mediante apposita piattaforma informatica. Le domande di partecipazione saranno esaminate dal Ministero sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
6. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti a compilare ed allegare il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici per la proposta progettuale di pertinenza, nonché l'ulteriore documentazione prevista.
7. Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno:
 - a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b) orientarsi al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c) essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) e, ove applicabile, ai principi del tagging digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- d) essere orientati ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
- e) sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”.
8. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato dal proponente. In particolare, la conformità al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione della Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH nelle modalità descritte nell'articolo 9 del presente Avviso, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
9. Al fine di garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo*” (2021/C58/01), sono escluse le seguenti attività di ricerca: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁸; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁹; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹¹; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe

⁸Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

⁹Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁰L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹¹L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

causare un danno all'ambiente. Le attività dovranno essere inoltre conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Art. 7

DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Le attività previste dalle proposte progettuali possono avere una durata massima di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

Art. 8

SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo erogato a valere sulla dotazione di cui all'art. 3, comma 2, è stabilito in un limite massimo di euro 1.000.000 per proposta progettuale.
2. È onere del Soggetto proponente, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto sulla base del piano economico-finanziario presentato secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.
3. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'iniziativa proposta dal Soggetto proponente, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Avviso.
4. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto dei limiti di cui al comma 5, del presente articolo.
5. A valere sul contributo di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti **voci di costo**:
 - a) *costi del personale* contrattualizzato *ad hoc* per il progetto di cui al presente Avviso, in termini di valorizzazione dei mesi/persona. Tale spesa comprende:
 - i costi del Soggetto proponente, assunto dalla *Host Institution*, per l'intera durata temporale prevista dal progetto e in conformità all'art. 4, comma 5, lett. a) o lett. c), del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 637 del 30 aprile 2024. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/indeterminato già dipendente della *Host Institution*;
 - i costi per la retribuzione prevista per le attività svolte da ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca, tecnologi, assegnisti di ricerca, assunti per le specifiche esigenze derivanti dall'attuazione del progetto finanziato. Nell'ambito di

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

tali costi, dovrà essere destinata una quota all'assunzione di almeno un ricercatore aggiuntivo "non-tenure-track".

- b) costi per missioni, partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero e brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in Italia o all'estero, per un periodo massimo di 6 mesi, sostenuti entro le tempistiche di conclusione del progetto.
- c) altri costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- costi dei servizi di consulenza scientifica o tecnico-scientifica;
 - costi per attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
 - costi per i beni ad utilità pluriennale (quali ad esempio strumenti, attrezzature ed acquisizione e utilizzo di brevetti), ammissibili in proporzione all'uso effettivo per il progetto, applicando il procedimento dell'ammortamento, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
 - costi per materiali consumabili.
- d) spese generali, nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera b, del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto Attuatore beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, in quanto non incluso nella stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
7. In merito ai costi del personale di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo, il costo riconosciuto è determinato in base alle ore lavorate, attraverso l'utilizzo delle tabelle standard di costo orario di cui al Decreto Interministeriale n. 51 del 4 gennaio 2024. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.

Art. 9

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. A pena di esclusione ed irricevibilità, le domande di partecipazione dei giovani ricercatori di cui all'art. 4, comma 1, devono essere presentate in lingua inglese per il tramite della piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it>, a partire dalle **ore 12:00 del 15 aprile 2025**

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

La finestra temporale per la ricezione delle domande a sportello resterà aperta fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione di cui all'art. 3, comma 3, e comunque non oltre le **ore 12:00 del 04 giugno 2025**. Il Ministero si riserva di prorogare tale data in funzione del grado di raggiungimento del target M4C2-1bis.

2. La domanda di partecipazione, generata sulla piattaforma, deve essere firmata digitalmente o in forma autografa da parte del Soggetto proponente, e completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.
3. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sul conferimento e trattamento dei dati sulla piattaforma “GEA-YOUR” così come indicato nell’Allegato 8.
4. Ogni Soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale a valere sul presente Avviso.
5. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il mancato o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori commessi dal Soggetto proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. A tal fine, il Ministero, all’apertura dei termini per la presentazione delle domande, garantirà l’accesso alla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it> ai soggetti abilitati alla presentazione della proposta progettuale. Tramite tale accesso, sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
7. Saranno ritenute irricevibili le domande presentate secondo modalità e/o tempi diversi da quelli indicati al presente articolo e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati ai successivi commi distinti in base alla tipologia dei soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 1.
8. **Il Soggetto proponente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a),** prima di generare la domanda di partecipazione in piattaforma, deve presentare, all’*Host Institution* scelta, la nuova proposta progettuale che abbia un carattere di complementarità e consequenzialità rispetto al progetto già concluso in una *Host Institution* estera, nell’ambito dei programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe.
9. L’*Host Institution* è tenuta a valutare la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente compilando l’“*Evaluation Report*”, in cui viene riportato l’esito della valutazione effettuata dall’*Host Institution* in conformità a quanto previsto al successivo articolo 11 del presente Avviso.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

10. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione sull'apposita piattaforma, il Soggetto proponente di cui all'art.4, comma 1, lett. a), deve compilare, a pena di esclusione, le seguenti sezioni:

- a) Sezione **anagrafica del progetto concluso** che riporti: l'ambito, il settore e le keywords ERC di afferenza della proposta, il codice identificativo del bando ERC per cui il Soggetto proponente è risultato vincitore, il valore del progetto finanziato da ERC, la data di sottoscrizione del *Grant agreement*, la data di inizio e fine del progetto finanziato ERC, titolo e abstract del progetto completato;
- b) Sezione **anagrafica della nuova proposta progettuale, complementare e consequenziale rispetto al progetto concluso ERC**, che riporti: il titolo del progetto, l'ambito, il settore e le keywords ERC, la data presunta di avvio e la durata del progetto, parole chiave (massimo 5), abstract del progetto e contributo totale richiesto;
- c) Sezione **cronoprogramma delle attività e piano economico finanziario**, che riporti: le tempistiche attuative delle attività progettuali e l'articolazione dei costi di progetto per voci di spesa, di cui all'art. 8, comma 5.

In aggiunta, i Soggetti proponenti dovranno allegare la seguente documentazione:

- i. la *Project Proposal*, nuova, complementare e consequenziale rispetto al progetto concluso ERC (Allegato 1);
- ii. *l'Evaluation Report* contenente la valutazione della *Host Institution* (Allegato 1A);
- iii. l'Accordo preliminare fra l'*Host Institution* e il Soggetto proponente, così come indicato all'art. 5, comma 5, lett. a (Allegato 2);
- iv. il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici sottoscritto dal Soggetto proponente (Allegato 3);
- v. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH sottoscritto dal Soggetto proponente (Allegato 4);
- vi. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati – ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore (Allegato 5A Enti pubblici; Allegato 5B Enti privati);
- vii. la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento in fase di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore (Allegato 6);
- viii. la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo del Soggetto Attuatore (Allegato 7);
- ix. la "*First proposal*" del progetto finanziato da ERC;
- x. la copia del contratto finanziato dalla Commissione Europea (*Grant agreement*);
- xi. *l'Evaluation Summary Report* del "*First proposal*";

Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- xii. *il curriculum vitae* del Soggetto proponente;
 - xiii. il documento d'identità in corso di validità.
11. **Il Soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1, lett. b)**, prima di generare la domanda di partecipazione in piattaforma, deve presentare, all'*Host Institution* scelta, la nuova proposta progettuale che abbia un carattere di complementarità rispetto al progetto in corso con grant attivo in una *Host Institution* estera, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.
12. L'*Host Institution* è tenuta a valutare la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente compilando l'*"Evaluation Report"*, in cui viene riportato l'esito della valutazione effettuata dall'*Host Institution* in conformità a quanto previsto al successivo articolo 11 del presente Avviso.
13. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione sull'apposita piattaforma, il Soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), deve compilare, a pena di esclusione, le seguenti sezioni:
- a. Sezione **anagrafica del progetto già finanziato e in corso** che riporti: l'ambito, il settore e le keywords ERC di afferenza della proposta, il codice identificativo del bando ERC per cui il Soggetto proponente è risultato vincitore, il valore del progetto finanziato da ERC, la data di sottoscrizione del *Grant agreement*, la data di inizio e fine del progetto finanziato ERC, titolo e abstract del progetto;
 - b. Sezione **anagrafica della proposta progettuale, complementare rispetto al progetto in corso ERC**, che riporti: il titolo del progetto, l'ambito, il settore e le keywords ERC, la data presunta di avvio e la durata del progetto, parole chiave (massimo 5), abstract del progetto e contributo totale richiesto;
 - c. Sezione **cronoprogramma delle attività e piano economico finanziario**, che riporti: le tempistiche attuative delle attività progettuali e l'articolazione dei costi di progetto per voci di spesa, di cui all'art. 8, comma 5.

In aggiunta, i Soggetti proponenti dovranno allegare la seguente documentazione:

- i. la *Project Proposal*, nuova, complementare rispetto al progetto in corso ERC (Allegato 1);
- ii. l'*Evaluation Report* contenente la valutazione della *Host Institution* (Allegato 1B);
- iii. l'Accordo preliminare fra *Host Institution* scelta e Soggetto proponente, così come indicato all'art. 5, comma 5, lett. a (Allegato 2);
- iv. il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici sottoscritto dal Soggetto proponente (Allegato 3);

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- v. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH sottoscritto dal Soggetto proponente (Allegato 4);
- vi. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati – ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore (Allegato 5A Enti pubblici; Allegato 5B Enti privati);
- vii. la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento in fase di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore (Allegato 6);
- viii. la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo del Soggetto Attuatore (Allegato 7);
- ix. la “*First proposal*” del progetto finanziato da ERC;
- x. la copia del contratto finanziato dalla Commissione Europea (*Grant agreement*);
- xi. l’ *Evaluation Summary Report* del “*First proposal*”;
- xii. il *curriculum vitae* del Soggetto proponente;
- xiii. il documento d’identità in corso di validità.

14. Al termine della procedura di compilazione e di invio della domanda e degli allegati da parte del Soggetto proponente, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

Art. 10

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA (P.I. VINCITORI DI *STARTING O CONSOLIDATOR GRANTS* CONCLUSI)

1. I finanziamenti previsti dal presente Avviso e destinati ai Soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono concessi sulla base di una procedura a sportello con verifica dei titoli, a seguito dell’iter di valutazione effettuato, nell’ambito della propria autonomia, da ogni singola *Host Institution* su ciascuna proposta progettuale presentata.
2. Il Ministero monitora il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di finanziamento pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione e rende noto l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, così come indicate all’art. 3, comma 3 del presente Avviso, attraverso idonea pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca e sulla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it>.
3. Ai fini dell’espletamento della fase di valutazione tecnico-scientifica, la *Host Institution* individuata dal Soggetto proponente nomina, nell’ambito della propria autonomia, una

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Commissione di valutazione, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.

4. La Commissione procede alla valutazione della/e proposta/e progettuale/i presentate dai Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), conformemente a quanto previsto dal presente articolo e secondo i criteri indicati al successivo comma. Contestualmente alla valutazione tecnico-scientifica, la Commissione procede alla valutazione di conformità al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, in attuazione delle Circolari MEF n. 32/2021, n. 33/2022 e n. 22/2024.
5. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

Tabella n. 1

Criteri di valutazione – Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a)		Punteggio
A.1 Proposta scientifica	Coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi del progetto, in ragione della complementarità e consequenzialità con gli obiettivi della "First proposal".	0-5
A.2 Impatto atteso	Impatto atteso sul piano scientifico, sociale ed economico, ed aderenza alle politiche europee ed internazionali (ad esempio, i <i>Sustainable Development Goals</i> ed alle 5 Missions del Programma quadro Horizon Europe) e sul piano del trasferimento di conoscenze e/o di tecnologia.	0-5
A.3 Implementazione e fattibilità	Robustezza, chiarezza e fattibilità del piano delle attività e del piano economico finanziario proposti nei tempi previsti.	0-5
Totale punteggio		0-15

Per ciascun criterio, i punteggi, debitamente motivati, devono essere compresi nell'intervallo 0-5 secondo il seguente metodo:

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Punteggio	Descrizione
0	La proposta non soddisfa i criteri di valutazione
1	La proposta soddisfa soltanto alcuni dei criteri di valutazione e sono presenti debolezze intrinseche
2	La proposta risponde ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di maggiore entità
3	La proposta risponde sufficientemente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di minore entità
4	La proposta risponde con successo ai criteri di valutazione, ma sono presenti carenze di lieve entità
5	La proposta risponde con successo a tutti i criteri di valutazione

6. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 10 su 15 o che abbiano un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 non sono ammessi al contributo, in quanto ritenuti non idonei.
7. In caso di parità di punteggio, prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio A.1 “*Proposta scientifica*” della tabella di cui al precedente comma 5. A parità di punteggio anche sulla base del predetto criterio, prevale il progetto con il punteggio più alto nel criterio A.2 “*Impatto atteso*”, indicato nella tabella innanzi menzionata. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente la minore età.
8. L'*Host Institution* compila, per ogni proposta progettuale valutata, l'*Evaluation Report* (Allegato 1A), contenente la valutazione effettuata conformemente ai criteri di cui al precedente comma 5, e lo restituisce al Soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al Ministero dell'università e della ricerca in conformità a quanto previsto nell'articolo 9.
9. Le domande pervenute da parte dei Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), verranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, corredate dalla documentazione richiamata all'art. 9, comma 10.
10. L'ammissione al finanziamento delle domande pervenute deve intendersi condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.
11. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al Soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

integrazione della documentazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla fase di ammissione a finanziamento. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze che impediscano la chiara identificazione del Soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

12. Ai fini dell'ammissione delle proposte progettuali presentate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il Ministero, effettua l'istruttoria ai sensi dei commi 9, 10 e 11 del presente articolo, entro un arco temporale massimo di trenta giorni dalla data di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione richiesta.
13. A conclusione del procedimento di verifica, il Ministero redige e pubblica, sul sito istituzionale e sulla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it>, l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento, nell'ambito delle quali sarà data evidenza dei progetti la cui *Host Institution* - o la sede operativa nei casi in cui questa non coincida con la sede legale - è sita nelle regioni del Mezzogiorno.
14. Il Ministero si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite in risposta al presente Avviso.

Art. 11

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA (P.I. VINCITORI DI *STARTING* o *CONSOLIDATOR GRANTS* ATTIVI)

1. I finanziamenti previsti dal presente Avviso e destinati ai Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono concessi sulla base di una procedura a sportello con verifica dei titoli, a seguito dell'iter di valutazione effettuato, nell'ambito della propria autonomia, da ogni singola *Host Institution* su ciascuna proposta progettuale presentata.
2. Il Ministero monitora il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di finanziamento pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione e rende noto l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, così come indicate all'art. 3, comma 3, del presente Avviso, attraverso idonea pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e sulla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it>.
3. Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione tecnico-scientifica, la *Host Institution* individuata dal Soggetto proponente nomina, nell'ambito della propria autonomia, una Commissione di valutazione, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.
4. La Commissione procede alla valutazione della/e proposta/e progettuale/i presentate dai Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), conformemente a quanto previsto dal

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

presente articolo e secondo i criteri indicati al successivo comma. Contestualmente alla valutazione tecnico-scientifica, la Commissione procede alla valutazione di conformità al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, in attuazione delle Circolari MEF n. 32/2021, n. 33/2022 e n. 22/2024.

5. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

Tabella n. 1

Criteri di valutazione - Soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b)		Punteggio
A.1 Proposta scientifica	Coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi del progetto, in ragione della complementarità con gli obiettivi della “ <i>First proposal</i> ”.	0-5
A.2 Impatto atteso	Impatto atteso sul piano scientifico, sociale ed economico, ed aderenza alle politiche europee ed internazionali (ad esempio, i <i>Sustainable Development Goals</i> ed alle 5 Missions del Programma quadro Horizon Europe) e sul piano del trasferimento di conoscenze e/o di tecnologia.	0-5
A.3 Implementazione e fattibilità	Robustezza, chiarezza e fattibilità del piano delle attività e del piano economico finanziario proposti nei tempi previsti.	0-5
Totale punteggio		0-15

Per ciascun criterio, i punteggi, debitamente motivati, devono essere compresi nell’intervallo 0-5 secondo il seguente metodo:

Punteggio	Descrizione
0	La proposta non soddisfa i criteri di valutazione
1	La proposta soddisfa soltanto alcuni dei criteri di valutazione e sono presenti debolezze intrinseche
2	La proposta risponde ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di maggiore entità
3	La proposta risponde sufficientemente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di minore entità
4	La proposta risponde con successo ai criteri di valutazione, ma sono presenti carenze di lieve entità
5	La proposta risponde con successo a tutti i criteri di valutazione

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

6. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 10 su 15 o che abbiano un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 non sono ammessi al contributo, in quanto ritenuti non idonei.
7. In caso di parità di punteggio, prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio A.1 “*Proposta scientifica*” della tabella di cui al precedente comma 5. A parità di punteggio anche sulla base del predetto criterio, prevale il progetto con il punteggio più alto nel criterio A.2 “*Impatto atteso*”, indicato nella tabella innanzi menzionata. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente la minore età.
8. L'*Host Institution* compila, per ogni proposta progettuale valutata, l'*Evaluation Report* (Allegato 1B), contenente la valutazione effettuata conformemente ai criteri di cui al precedente comma 5, e lo restituisce al Soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al Ministero dell'università e della ricerca, in conformità a quanto previsto nell'articolo 9.
9. Le domande pervenute da parte dei Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), verranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, corredate dalla documentazione richiamata all'art. 9, comma 13.
10. L'ammissione al finanziamento delle domande pervenute deve intendersi condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.
11. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al Soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di integrazione della documentazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla fase di ammissione a finanziamento. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze che impediscano la chiara identificazione del Soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
12. Ai fini dell'ammissione delle proposte progettuali presentate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il Ministero, effettua l'istruttoria ai sensi dei commi 9, 10 e 11 del presente articolo, entro un arco temporale massimo di trenta giorni dalla data di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione richiesta.
13. A conclusione del procedimento di verifica, il Ministero redige e pubblica, sul sito istituzionale e sulla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it>, l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento, nell'ambito delle quali sarà data evidenza dei progetti la cui *Host Institution* - o la sede operativa nei casi in cui questa non coincida con la sede legale - è sita nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

14. A conclusione del procedimento di valutazione, i soggetti ammissibili indicati nell'elenco di cui al precedente comma 13, dovranno avvalersi dell'istituto della portabilità per il trasferimento del progetto finanziato dallo *European Research Council*.
15. Il Ministero si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite in risposta al presente Avviso.

Art. 12

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. All'esito delle valutazioni e verifiche delle proposte progettuali di cui agli artt. 10 e 11, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.
2. In esito alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, il Soggetto Attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 30% del contributo riconosciuto con decreto di concessione del finanziamento. Nel caso di un Soggetto Attuatore di diritto privato, o di diritto pubblico non vigilato dal Ministero, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
3. A decorrere dall'avvio delle attività progettuali, per le successive erogazioni, il Soggetto proponente dovrà produrre e trasmettere, con cadenza semestrale dall'avvio delle attività in conformità all'articolo 7, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, un report tecnico-scientifico a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca e la rendicontazione delle spese sostenute.
4. Il Soggetto proponente relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo e trasmettendo un report tecnico-scientifico finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
5. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" relativi ai report di cui ai precedenti commi 3 e 4, acquisendo, ove applicabile, la valutazione di una Commissione composta da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS) per ciascun macrosettore disciplinare, individuati ai sensi della vigente normativa per il tramite del CNVR.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

6. Il Ministero svolge i controlli di competenza “*in itinere*” sulla documentazione amministrativo-contabile (rendicontazione delle spese), per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, in attuazione dell’art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.
7. All’esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Ministero procederà all’erogazione delle somme ammesse in favore del Soggetto attuatore, fino a concorrenza del contributo concesso secondo le disposizioni in essere al momento dell’erogazione stessa.

Art. 13

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) a rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall’Avviso;
 - d) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell’università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - g) a predisporre tutte le attività necessarie all’avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi, ed a concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;



Al Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- h) ad individuare eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando tempestivamente il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- i) ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS, ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, in coerenza con la normativa vigente e con l'art. 2, comma 1 del DL n. 19 del 2 marzo 2024 convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024, n. 56;
- j) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del Soggetto proponente, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- k) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- l) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- m) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- n) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- o) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce “M4C2 – Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, valorizzando il numero di contributi effettivamente erogati ai soggetti proponenti, e dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere (indicatore comune 8);
- p) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- q) a garantire che il Ministero dell'Università e della Ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- r) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché dalle “Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori” disponibili sul sito dell'Amministrazione, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social;
- s) a possedere il Gender Equality Plan, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
- t) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- u) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - v) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'Università e della Ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le linee necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - w) ad assicurare al Soggetto proponente le infrastrutture necessarie per condurre le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale.
2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i Soggetti Attuatori che ospitano i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti a rispettare, ove applicabile, le modalità operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui all'art. 5, comma 2, in conformità con quanto indicato nell'accordo preliminare fra *Host Institution* e Soggetto proponente, rispettando l'impegno dell'assunzione del Soggetto proponente, tramite apposito nuovo contratto, entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il **16 giugno 2025**;
 3. In aggiunta agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i Soggetti Attuatori che contrattualizzano i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti ad assumere un ricercatore aggiuntivo "non-tenure-track".
 4. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 14

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE

1. I Soggetti proponenti sono obbligati, a pena di decadenza e revoca del contributo:

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- a. al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'università e della ricerca, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - e. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - f. ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - g. a garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal Soggetto Attuatore;
 - h. a garantire accesso aperto al pubblico, nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibili, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i Soggetti proponenti ammissibili all'esito della procedura di valutazione di cui all'art. 11 sono tenuti a:
- a. ad avvalersi dell'istituto della portabilità a favore della nuova *Host Institution* selezionata e, in particolare, a sottoscrivere opportuno contratto con la stessa entro il **16 giugno 2025**;
 - b. a non avvalersi - in qualsiasi momento - dell'istituto della portabilità verso altra *Host Institution* estera e/o italiana nel corso del progetto di cui al finanziamento in oggetto, pena la restituzione di tutte le somme di contributo fino a quel momento percepite.

Art. 16

MODIFICHE/VARIAZIONI DEL PROGETTO

1. Sono consentite modifiche e/o variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come approvato in fase di ammissione, nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, previa approvazione e autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 17

RESPONSABILE DELL'AVVISO

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Mazzola, Dirigente dell'Ufficio III – Internazionalizzazione della ricerca – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Art. 18

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca verrà in possesso nel corso del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. L'informativa del titolare è disponibile al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori>.

Art. 19

MECCANISMI SANZIONATORI

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i Soggetti Attuatori a decadenza del contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento;
 - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti salvo eventuali proroghe.
2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo a titolo di anticipazione e/o successiva *tranche* di rimborso, il Soggetto Attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire totalmente o parzialmente le somme ricevute. In tali casi, il Ministero dell'Università e della Ricerca procederà alla valutazione dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto al fine di determinare gli importi da

Il Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

revocare e disimpegnare, tenendo conto del contributo già erogato. Il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto Attuatore o escutere la garanzia fideiussoria.

3. Inoltre, i Soggetti Attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero valuterà la possibilità di procedere con la revoca parziale o totale del contributo tenendo conto dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.

Art. 20

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 21

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it, sul portale GEA <https://www.gea.mur.gov.it> e sul portale del PNRR www.italiadomani.gov.it.

Il Direttore Generale

Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Allegati dell'Avviso:

Allegato 1: *Project Proposal* per Soggetti proponenti vincitori di un *Starting* o *Consolidator Grants ERC*

Allegato 1A: *Evaluation Report* dell'*Host Institution* per Soggetti proponenti vincitori di *Starting* o *Consolidator Grants ERC* con progetto concluso

Allegato 1B: *Evaluation Report* dell'*Host Institution* per Soggetti proponenti vincitori di *Starting* o *Consolidator Grants ERC* con progetto in corso

Allegato 2: Accordo preliminare fra *Host Institution* e Soggetto proponente

Allegato 3: Modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici

Allegato 4: Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH

Allegato 5: Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati – ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore che possiede personalità giuridica di diritto pubblico o privato (Allegato 5A Enti pubblici; Allegato 5B Enti privati)

Allegato 6: Dichiarazione sul rispetto dell'assenza di doppio finanziamento in fase di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore

Allegato 7: Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo del Soggetto Attuatore

Allegato 8: Informativa sulla privacy

Allegato 9: ERC Domain